



DRPC Sicilia
Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020

Oggetto: Emergenza COVID-19 - Chiarimenti a quesiti formulati in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio regionale.

Avviso ai Sindaci.

Circolare n.5 del 09.4.2020

A seguito della copiosa adozione di ordinanze da parte di Sindaci dei comuni del territorio regionale a seguito dell'emergenza pandemica in atto, è necessario richiamare le disposizioni vigenti al riguardo.

Preliminarmente, si ricorda che l'articolo 3, comma 2, del D.L. n.19/2020 recita: *"I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1"*.

Inoltre, l'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.5 del 13.3.2020, dispone: *"... gli Enti locali che intendono adottare specifiche ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 di cui all'articolo 1 dell'ordinanza contingibile e urgente n°2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite l'ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile"*.

Si rileva che la quasi totalità delle ordinanze adottate contravvengono alle norme riferite e, pertanto, si diffidano le SS.LL. dall'emanare ulteriori ordinanze in violazione alle ricordate disposizioni.

Altro aspetto di particolare rilievo attiene alle autorizzazioni concesse a favore di soggetti disabili per l'accesso alle aree pubbliche comunali.

La normativa nazionale e regionale contenente misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 vieta espressamente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici. Conseguentemente, tutte le ordinanze autorizzative in tal senso **sono inefficaci**. Delle stesse si richiede la tempestiva revoca, al fine di non ingenerare confusione nella cittadinanza.

Sebbene se ne comprenda lo spirito, si rileva infatti che tale divieto è stato ribadito anche con l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020, la cui validità è stata prorogata al 13 aprile c.a. con DPCM del 1 aprile 2020, e dall'articolo 3 dell'Ordinanza contingibile e urgente n.15 dell'8.04.2020 del Presidente della Regione, del pari valida fino al prossimo 13 aprile.

Al riguardo, anche l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel confermando la possibilità per i soggetti disabili di uscire restando nei dintorni di casa, nel rispetto delle regole di distanziamento sociale per prevenire il contagio del virus, raccomanda comunque di rimanere a casa per evitare la diffusione del contagio. Si richiama, in proposito, l'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n.14 dello 03.4.2020 del Presidente della Regione che relativamente all'argomento, consente, in caso di necessità, alle sole persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con l'assistenza di un accompagnatore, di svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della propria residenza o domicilio.

Vorranno pertanto le SS.LL. assicurare il rispetto della predetta disposizione. Si resta in attesa di conoscere le determinazioni assunte in ordine alla revoca delle autorizzazioni concesse in contrasto con la disciplina sopra richiamata.



Il Preposto all'Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020
Dirigente generale del DRPC Sicilia

Foti